

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3549

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **MINARDO**

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche

Presentata il 20 gennaio 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — A differenza dagli altri Stati membri dell’Unione europea, l’Italia non ha una disciplina professionale che identifichi e tuteli la categoria degli operatori subacquei e iperbarici.

In realtà, le problematiche connesse al tipo precipuo di lavoro subacqueo sono tali che, senza una precisa regolamentazione, si corre il rischio di penalizzare non solo il singolo operatore e la relativa categoria, ma anche e soprattutto l’imprenditoria italiana del settore.

L’Italia vanta subacquei di notevole levatura grazie all’impegno della Marina militare e di imprese che operano nel settore. Ricordiamo che l’Unione europea detta normative ben precise che regolano l’attività professionale subacquea e che gli altri Stati membri hanno adottato e applicato già da tempo: solo l’Italia risulta ancora inadempiente.

La presente proposta di legge, pertanto, è volta a disciplinare organicamente lo svolgimento delle attività subacquee e iperbariche, dettando la relativa normativa di principio e individuando gli obblighi posti in capo agli operatori e alle imprese.

Analoghe proposte di legge, già presentate nel corso delle ultime tre legislature, pur superando l’esame delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, non hanno terminato il loro *iter* per la scadenza delle legislature stesse.

Pertanto si ripropone all’attenzione della Camera dei deputati una proposta di legge elaborata dal Comitato ristretto della X Commissione durante la XVI legislatura (testo unificato degli atti Camera nn. 344, 3269 e 2509) e, come già detto, non giunto all’esame dell’Assemblea.

La presente proposta di legge prevede la regolamentazione delle attività subac-

quee, molto attesa dagli operatori del settore, al fine di garantire la professionalità e la qualificazione degli stessi.

Essa appare, inoltre, funzionale a permettere agli operatori stessi di esercitare la propria professione in tutti i Paesi membri dell'Unione europea, mettendoli in condizioni di piena concorrenza con gli operatori stranieri.

La presente proposta di legge è suddivisa in tre capi.

Il capo I definisce l'oggetto e la finalità del provvedimento e l'ambito di applicazione, distinguendo le attività subacquee in due differenti settori. Spetta allo Stato e alle regioni, di concerto con i comuni interessati, nell'ambito delle rispettive competenze, garantire la libera concorrenza, la trasparenza e la libertà d'impresa, nonché la parità di condizioni per l'accesso alle strutture e la qualità dei servizi.

Si prevede, inoltre, che i principi fondamentali della disciplina siano conformi al dettato costituzionale e alle normative dell'Unione europea, salvaguardando altresì le competenze delle regioni, a statuto speciale e ordinarie, e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di attività subacquee e iperbariche svolte a titolo professionale e individuale dai rispettivi statuti.

Per attività subacquee si intendono le attività svolte, con o senza l'ausilio di autorespiratori, sotto la superficie dell'acqua, in ambiente iperbarico, acqueo o gassoso. Tali attività si distinguono in due differenti settori, aventi differenti finalità, e precisamente:

1) lavori subacquei e iperbarici, effettuati da operatori subacquei e imprese di lavori subacquei e iperbarici;

2) servizi subacquei di carattere turistico-ricreativo, effettuati da istruttori subacquei, guide subacquee, centri di immersione e di addestramento subacqueo, organizzazioni didattiche subacquee.

L'articolo 3 reca la definizione di operatori subacquei e iperbarici professionali e di imprese subacquee e iperbariche.

In particolare:

1) si definiscono operatori subacquei e iperbarici professionali i soggetti che compiono, a titolo professionale, anche in modo non esclusivo o non continuativo, attività connesse a lavori subacquei o iperbarici in mare e in acque interne, a profondità con pressione superiore a quella atmosferica, oppure a pressione atmosferica con l'ausilio di appositi mezzi, strutture o veicoli subacquei;

2) si definiscono imprese subacquee e iperbariche le imprese che eseguono lavori subacquei o iperbarici, incluse quelle che producono impianti iperbarici.

Il capo II tratta dei lavori subacquei e iperbarici e disciplina l'attività degli operatori subacquei ed iperbarici e delle imprese subacquee e iperbariche stabilendo, tra l'altro:

1) l'istituzione di registri e di altri documenti per la regolamentazione e il controllo dei diversi profili delle attività del settore (registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali, requisiti per l'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali);

2) l'individuazione dei requisiti di istruzione e di formazione e dell'idoneità medica per svolgere l'attività di operatore subacqueo e iperbarico e dei requisiti di sicurezza e di qualità delle imprese subacquee e iperbariche, in sede di prima applicazione della legge e a regime;

3) le norme per la sicurezza degli operatori nello svolgimento di attività subacquee e iperbariche.

L'elenco degli operatori professionali deve essere istituito nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si vieta a chiunque non sia iscritto nei registri di svolgere a professionale (anche in modo non esclusivo e non continuativo) attività operatore subacqueo e iperbarico. Analogamente, si vieta alle imprese non

iscritte nel registro di svolgere lavori subacquei e iperbarici.

L'iscrizione ai richiamati registri degli operatori professionali e imprese è subordinata al possesso di determinati requisiti.

In particolare, per gli operatori sono richiesti, tra gli altri:

1) la maggiore età;

2) la cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Si prevede inoltre l'equiparazione dei cittadini di stati non membri che siano in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato in conformità alle disposizioni vigenti in materia di immigrazione;

3) il diploma di scuola dell'obbligo o di titoli equivalenti, compresi i titoli conseguiti all'estero e riconosciuti;

4) l'attestato di qualificazione professionale;

5) la certificazione di idoneità medica psico-attitudinale, rilasciata medico competente, il quale ha altresì l'obbligo di avvalersi, ai fini della redazione della certificazione stessa, di specifici specialisti.

Per le imprese, invece, sono stabiliti i seguenti requisiti:

1) un sistema di sicurezza tale da garantire la sicurezza dei lavoratori in conformità con le normative in materia di sicurezza sul lavoro e di rispetto dell'ambiente;

2) un sistema di qualità, in conformità alle norme dell'Unione europea;

3) la stipula di una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, per la copertura dei rischi verso i lavoratori nello svolgimento delle attività di riferimento;

4) il codice fiscale e la partita dell'imposta sul valore aggiunto;

5) il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, (CCIAA) con annessa indicazione dell'attività specifica dell'impresa, dei legali rappresentanti, degli amministratori dell'organismo associativo, nonché degli eventuali soci con responsabilità personale illimitata e dal quale risulti che il richiedente medesimo non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o di cessazione dell'attività. In alternativa, oltre al certificato di iscrizione alla CCIAA è data facoltà di presentare, in luogo delle attestazioni aggiuntive, un analogo certificato della cancelleria del tribunale competente.

Inoltre, per le imprese è previsto l'obbligo del versamento di un diritto di iscrizione annuale per la tenuta del registro delle imprese nonché per l'effettuazione di controlli periodici.

Tra gli altri punti qualificanti del capo II si evidenziano il libretto personale per gli operatori subacquei e iperbarici, le sanzioni per la mancata esibizione del libretto, l'istituzione di un comitato tecnico-scientifico con il compito di proporre le norme tecniche per il lavoro subacqueo e l'obbligo di assicurazione per infortunio per responsabilità civile verso terzi per i lavoratori autonomi.

Il capo III disciplina i servizi subacquei turistico-ricreativi. Si disciplina l'attività degli istruttori subacquei e delle guide subacquee, si dettano i requisiti per l'esercizio dell'attività dei centri di immersione e di addestramento, si prevede l'istituzione dell'elenco nazionale delle organizzazioni didattiche per le attività subacquee del settore turistico-ricreativo e si disciplinano i requisiti delle attrezzature usate nell'attività subacquea.

Si tratta, pertanto, di una proposta di legge che disciplina la materia in maniera completa in modo da offrire agli operatori una normativa sufficientemente precisa, qualificando la loro professione.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

ORDINAMENTO DELLE
ATTIVITÀ SUBACQUEE

ART. 1.

(Oggetto e finalità).

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di attività subacquee e iperbariche, anche a scopo ricreativo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione e in conformità con i principi della normativa dell'Unione europea. Sono fatte salve le competenze delle regioni, a statuto speciale e ordinarie, e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di attività subacquee e iperbariche svolte a titolo professionale individuate dai rispettivi statuti.

2. L'attività subacquea è libera. Lo Stato e le regioni, di concerto con i comuni interessati, nell'ambito delle rispettive competenze e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, garantiscono la libera concorrenza, la trasparenza e la libertà d'impresa, anche tutelando la parità di condizioni per l'accesso alle strutture, nonché l'adeguatezza della qualità dei servizi agli utenti, assicurando le informazioni a essi relativi.

ART. 2.

(Ambito di applicazione).

1. Per attività subacquee si intendono le attività svolte, con l'ausilio di autorespiratori, in ambiente iperbarico, acqueo o gassoso; le attività subacquee sono distinte in due settori con finalità diverse:

a) lavori subacquei e iperbarici, effettuati da operatori subacquei e da imprese di lavori subacquei e iperbarici, regolamentati dal capo II;

b) servizi subacquei di carattere ricreativo, effettuati da istruttori subacquei, da guide subacquee, da centri di immersione e di addestramento subacqueo e da organizzazioni didattiche subacquee, regolamentati dal capo III.

2. Le attività di cui alla presente legge svolte nell'ambito delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei servizi di protezione civile e quelle svolte nell'ambito delle strutture giudiziarie e penitenziarie, nonché le attività iperbariche svolte nell'ambito di strutture sanitarie e ospedaliere sono regolamentate, anche in deroga alle disposizioni della presente legge, dalle normative delle relative amministrazioni di appartenenza. Al fine di tenere conto delle particolari esigenze connesse al servizio svolto o alle peculiarità organizzative esistenti, sono assicurate specifiche modalità di applicazione della normativa di cui alla presente legge da parte delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli enti di ricerca, degli istituti di istruzione e formazione di ogni ordine e grado, nonché delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, da definire con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, emanato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere acquisito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito il Comitato di cui all'articolo 16 della presente legge.

CAPO II

OPERATORI SUBACQUEI E IPERBARICI PROFESSIONALI, IMPRESE SUBACQUEE E IPERBARICHE

ART. 3.

(Definizioni).

1. Sono operatori subacquei e iperbarici professionali coloro che svolgono, a

titolo professionale, anche se in modo non esclusivo o non continuativo, attività connesse a lavori subacquei o iperbarici in mare e in acque interne, marittime e no, a profondità con pressione superiore a quella atmosferica, ovvero a pressione atmosferica con l'ausilio di appositi mezzi, strutture o veicoli subacquei.

2. Sono imprese subacquee o iperbariche le imprese che eseguono lavori subacquei o iperbarici, incluse quelle che producono impianti iperbarici.

ART. 4.

(Qualifiche professionali e ambiti operativi).

1. Agli effetti della presente legge si intende per operatore tecnico subacqueo (OTS) colui che, avendo acquisito le necessarie competenze attraverso un apposito percorso formativo, è in grado di effettuare immersioni subacquee a scopo lavorativo a profondità e a pressione variabili, in rapporto al proprio livello di qualificazione, utilizzando attrezzature individuali di protezione termica e sistemi e attrezzature per la respirazione di gas compressi.

2. L'iscrizione nel registro di cui all'articolo 5 è prescritta per le seguenti qualifiche professionali:

a) operatore di basso fondale, che effettua immersioni fino alla profondità di 50 metri;

b) operatore di alto fondale, che effettua immersioni anche oltre i 50 metri di profondità con il supporto di impianti iperbarici;

c) operatore tecnico iperbarico (OTI), che è addetto alla manovra delle camere iperbariche e agli impianti di saturazione ovvero colui che, avendo acquisito le necessarie competenze attraverso un apposito percorso formativo, è in grado di manovrare e utilizzare l'impianto iperbarico di supporto alle attività subacquee professionali, in modo che agli OTS, soggetti agli agenti iperbarici, siano in ogni momento assicurate ottimali condizioni fisiologiche.

ART. 5.

(Registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali).

1. Presso ciascun compartimento marittimo è istituito il registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali, di seguito denominato « registro ».

2. È fatto divieto a chiunque non sia iscritto nel registro di svolgere a titolo professionale, anche in modo non esclusivo e non continuativo, l'attività di OTS e di OTI.

3. L'iscrizione nel registro consente all'operatore di esercitare la sua attività in tutto il territorio nazionale e nell'ambito dell'Unione europea. Ciascun compartimento marittimo comunica agli enti gestori delle aree naturali protette, rientranti nella circoscrizione territoriale di propria competenza, i nominativi dei soggetti iscritti nel registro e le relative variazioni di dati.

4. All'istituzione e al funzionamento del registro si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I costi di gestione del registro sono posti totalmente a carico dei soggetti richiedenti l'iscrizione sulla base delle tariffe, determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

(Requisiti per l'iscrizione nel registro).

1. Per ottenere l'iscrizione nel registro sono necessari i seguenti requisiti:

a) maggiore età;

b) cittadinanza italiana o di altri Stati membri dell'Unione europea. Possono richiedere l'iscrizione anche i cittadini di Stati non membri dell'Unione europea che

siano in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato in conformità alle disposizioni vigenti in materia di immigrazione;

c) diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione o titoli equivalenti, compresi quelli conseguiti all'estero e riconosciuti;

d) diploma di perito tecnico addetto ai lavori subacquei o attestato di qualifica professionale di operatore tecnico subacqueo, con allegato brevetto di sommozzatore, con riferimento alla voce n. 621600 del Prontuario dei codici vigente, rilasciato da istituti statali o da centri di formazione professionale legalmente riconosciuti dallo Stato o accreditati dalle regioni, conseguito al termine dei corsi di formazione professionale conformi agli *standard* internazionali dell'*Health and Safety Executive (HSE)* ed effettuati secondo le modalità previste dall'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalle relative leggi regionali di attuazione, ovvero prestazione di servizio, per almeno un anno, nella Marina militare nella qualità di sommozzatore o di incursore, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nei Corpi di pubblica sicurezza o nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella qualità di sommozzatore. Per i cittadini di altri Paesi membri dell'Unione europea è considerato abilitante all'iscrizione anche il possesso di un titolo riconosciuto idoneo dalla legislazione del Paese di origine per lo svolgimento dell'attività di sommozzatore professionale;

e) in alternativa rispetto a quanto previsto alla lettera d), titolo di studio conseguito presso una scuola militare o presso una scuola di un Corpo dello Stato;

f) sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti dell'apparato cardio-vascolare e otorino-laringoiatrico, nonché da alterazioni del sistema neurologico e psichico, accertata dal medico di porto o da un medico designato dal capo del compartimento marittimo o da un medico del Servizio di assistenza sanitaria al personale navigante (SASN), che si avvale, a tale fine, della scheda sanitaria allegata al decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979, o anche da un medico specialista in medicina del nuoto e delle attività subacquee o medico diplomato col *master* universitario di II livello in medicina subacquea e iperbarica, entrambi in possesso anche di certificazione di livello II A DMAC/EDTC med, di seguito denominato « medico subacqueo »; sono comunque esclusi i soggetti affetti da obesità, i soggetti alcol dipendenti e i soggetti tossicodipendenti;

g) assenza di condanna per un delitto punibile con pena superiore a tre anni per un delitto contro la fede pubblica che preveda l'interdizione dai pubblici uffici, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

2. Per i cittadini stranieri il titolo di qualificazione professionale per l'iscrizione nel registro è valido solo se legalmente riconosciuto nello Stato che lo ha rilasciato.

3. Al personale iscritto nelle matricole della gente di mare in possesso dei requisiti di cui al presente articolo può essere rilasciato, su richiesta dell'interessato alla autorità marittima, il libretto di navigazione previsto dall'articolo 132, primo comma, del codice della navigazione e dall'articolo 220 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

4. Al personale che opera nell'ambito dei porti è rilasciato il libretto di ricognizione di cui al secondo comma dell'articolo 132 del codice della navigazione.

5. Per la tenuta del libretto di navigazione e di quello di ricognizione si applicano le disposizioni del codice della navigazione e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

6. Le attività di certificazione e di accreditamento di cui al comma 1, lettera d), sono svolte dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 7.

*(Sorveglianza sanitaria e ricorso avverso
gli accertamenti medico-sanitari).*

1. La persistenza dei requisiti fisici di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *f*), è condizione per l'esercizio della professione di operatore subacqueo o iperbarico.

2. Ciascun operatore deve essere sottoposto a visita medica dettagliata per l'accertamento della permanenza dell'idoneità psico-fisica, effettuata secondo i criteri di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *f*), da parte del medico del porto o del SASN o anche da un medico subacqueo:

a) in seguito a infortunio o a malattia prolungata, quale condizione per la riammissione all'esercizio dell'attività professionale;

b) annualmente, con la previsione che, dopo il compimento del quarantacinquesimo anno di età, devono essere disposti accertamenti appropriati per la sorveglianza del danno da esposizione a lungo termine all'ambiente iperbarico.

3. L'inosservanza di quanto disposto dal presente articolo comporta la sospensione della validità abilitativa del libretto di cui all'articolo 9 e dell'attività relativa fino alla successiva regolarizzazione della posizione dell'interessato.

4. Contro le risultanze delle visite sanitarie di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *f*), e di quelle previste dal presente articolo è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito della visita, alla commissione di cui all'articolo 205, quarto comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, istituita presso il compartimento marittimo e composta da tre medici esperti in medicina subacquea e designati:

a) uno, che svolge la funzione di presidente, dal capo del compartimento marittimo;

b) uno dal Ministero della salute;

c) uno dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

ART. 8.

(Registro delle imprese di lavoro subacquee).

1. Presso ciascun compartimento marittimo è istituito il registro delle imprese di lavoro subacquee, di seguito denominato « registro ». Un'apposita sezione del registro è dedicata ai centri di formazione per la formazione professionale degli operatori subacquei e iperbarici.

2. Ai fini dell'iscrizione nel registro sono necessari i seguenti requisiti:

a) un sistema di gestione della sicurezza, con procedure che garantiscano la sicurezza dei lavoratori in conformità alla legislazione vigente in materia e il rispetto dell'ambiente;

b) un sistema di gestione della qualità, in conformità alle norme dell'Unione europea;

c) una polizza di assicurazione per responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti ai terzi per lo svolgimento delle attività subacquee e iperbariche;

d) il numero di codice fiscale e di partita dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);

e) il certificato di iscrizione alla competente camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato (CCIAA), con indicazione dell'attività specifica dell'impresa, dei legali rappresentanti, degli amministratori dell'organismo associativo, nonché degli eventuali soci con responsabilità personale illimitata, e dal quale risulti che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o di cessazione di attività. In alternativa, per tali ultime attestazioni, oltre al certificato di iscrizione alla CCIAA, può essere presentato un certificato rilasciato dalla cancelleria del tribunale competente;

f) il nominativo e le generalità del datore di lavoro;

g) il nominativo e le generalità del responsabile per il servizio di prevenzione e protezione (RSPP);

h) il nominativo del medico competente, incluso anche il medico subacqueo;

i) l'adempimento degli obblighi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali per il personale dipendente, nei confronti dell'INAIL.

3. Le variazioni dei dati di cui al comma 2 devono essere tempestivamente comunicate al compartimento marittimo competente.

4. L'iscrizione nel registro consente all'impresa di effettuare lavori subacquei in tutto il territorio nazionale e dell'Unione europea.

5. È fatto divieto ai soggetti non iscritti nel registro di svolgere le attività di cui all'articolo 3, comma 2.

6. All'istituzione e al funzionamento del registro si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per la tenuta del registro e per l'effettuazione dei controlli periodici, le imprese sono tenute a corrispondere, rispettivamente, un diritto di iscrizione annuale e una tariffa, da determinare sulla base del costo effettivo dei relativi servizi, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Il registro sostituisce il registro di cui all'articolo 205 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

ART. 9.

(Libretto personale degli operatori subacquei e iperbarici).

1. È istituito il libretto personale degli operatori subacquei e iperbarici (LP). Nel

LP devono essere annotati in lingua italiana e inglese:

- a) la qualifica professionale;
- b) l'eventuale conseguimento di specializzazioni professionali;
- c) l'idoneità medica;
- d) l'ambito operativo: basso fondale, alto fondale o saturazione;
- e) le singole immersioni effettuate, con l'indicazione della massima profondità raggiunta, o la data di inizio e di fine nel caso di immersioni che superino le ventiquattro ore di durata complessiva;
- f) i periodi di compressione in camera iperbarica;
- g) l'autorizzazione annuale allo svolgimento delle attività subacquee e iperbariche da parte del compartimento marittimo competente, in caso di lavoratore autonomo;
- h) la vidimazione autografa da parte del datore di lavoro o di un suo rappresentante delle singole immersioni o compressioni in camera iperbarica, o dal committente, in caso di lavoratore autonomo;
- i) la descrizione sommaria del lavoro eseguito;
- l) gli eventuali infortuni.

2. Il LP, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vidimato, per gli operatori subacquei e iperbarici, dal compartimento marittimo competente.

3. La tenuta del LP è affidata all'operatore subacqueo e iperbarico, che è tenuto a portare con sé il libretto in ogni occasione in cui sia chiamato a svolgere prestazioni professionali ed è tenuto a esibirlo in qualunque momento, ai funzionari pubblici addetti al controllo sul rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro e alle autorità di pubblica sicurezza svolgenti funzioni di polizia terrestre e marittima.

4. Il LP deve essere presentato, a cura dell'interessato, con cadenza annuale al compartimento marittimo competente al fine di rinnovare l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa, previo superamento dell'esame di idoneità psico-fisica.

5. In caso di infortunio, di qualsiasi genere e natura e da qualunque causa determinato, ovvero in caso di malattia che comporti un'interruzione dell'attività lavorativa, l'operatore deve consegnare il LP al datore di lavoro, affinché questi provveda, in seguito al rilascio di un certificato sanitario da parte del medico del porto o del SASN, o anche di un medico subacqueo, all'annotazione dell'interruzione dell'attività lavorativa, specificandone la durata e la causa. Nel caso di lavoratore autonomo, l'annotazione nel LP è effettuata dal medico del porto o dal SASN o anche da un medico subacqueo, che attesta altresì il ripristino dei requisiti di idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'attività lavorativa.

6. Il LP è trattenuto dal datore di lavoro, nel caso in cui l'operatore sia lavoratore dipendente, per tutto il periodo di interruzione del lavoro ed è riconsegnato all'operatore interessato, previa presentazione da parte di questi di certificazione medica attestante il ripristino del requisito di idoneità psico-fisica a riprendere l'attività lavorativa.

7. All'istituzione e alla tenuta del LP si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 10.

(Cancellazioni).

1. Si procede alla cancellazione dal registro e al ritiro del LP:

- a) a domanda dell'interessato;
- b) per morte;

c) per permanente impossibilità a svolgere le attività oggetto della presente legge a seguito degli accertamenti medico-sanitari;

d) per la perdita dei requisiti di cui alle lettere b) e g) del comma 1 dell'articolo 6;

e) per collocamento in quiescenza.

ART. 11.

(Obblighi e sanzioni).

1. Il LP deve essere esibito ai funzionari della sanità marittima o alle competenti autorità marittime che ne fanno richiesta. Il LP deve essere aggiornato annualmente dal compartimento marittimo che lo ha vidimato, il quale provvede ad annotare le eventuali variazioni avvenute nel corso dell'anno.

2. L'omessa presentazione del LP su richiesta dei soggetti di cui al comma 1 comporta il divieto di svolgere qualsiasi attività subacquea o iperbarica fino all'atto della regolarizzazione della posizione del soggetto inadempiente.

3. Lo svolgimento di qualsiasi attività oggetto della presente legge in assenza della regolare vidimazione del LP è punito con un'ammenda da 1.000 a 1.500 euro e con l'arresto fino a tre mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

4. In caso di recidiva del reato di cui al comma 3 sono disposti la cancellazione dal registro nonché l'applicazione di un'ammenda da 1.000 a 3.500 euro e l'arresto fino a tre mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

5. L'inosservanza di quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 9 comporta la cancellazione dal registro e l'applicazione di un'ammenda da 1.000 a 3.500 euro.

6. Avverso i provvedimenti di cancellazione dal registro e di applicazione dell'ammenda di cui ai commi 4 e 5 l'interessato può proporre ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

7. Nessun lavoro di qualsiasi genere, tipo, natura ed entità economica di carattere subacqueo o iperbarico può essere effettuato senza l'impiego di OTS e di OTI regolarmente in possesso dei requisiti previsti dal presente capo e senza l'osservanza di quanto prescritto dalle apposite norme in materia di igiene e sicurezza emanate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

8. L'inosservanza di quanto disposto dal comma 7 comporta, nei confronti del titolare o del responsabile dei lavori o dei relativi cantieri, la decadenza dal diritto a effettuare i lavori stessi e l'applicazione di un'ammenda da 5.000 a 12.000 euro per ciascun lavoratore irregolarmente impiegato. In caso di recidiva si applica un'ammenda da 8.000 a 25.000 euro per ciascun lavoratore irregolarmente impiegato.

9. Gli operatori che svolgono attività subacquee e iperbariche senza essere iscritti nel registro sono puniti con un'ammenda da 4.000 a 10.000 euro e con l'arresto da tre a sei mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

10. In caso di recidiva del reato di cui al comma 9 sono disposti l'applicazione di un'ammenda da 5.000 a 12.000 euro e l'arresto da sei a dodici mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

ART. 12.

(Norme di sicurezza).

1. Le imprese subacquee e iperbariche hanno l'obbligo di accertare che l'attività lavorativa sia svolta nel rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle disposizioni della presente legge.

ART. 13.

(Osservanza delle capacità operative previste dai gradi categoriali).

1. Gli OTS e gli OTI non possono svolgere attività diverse da quelle specificamente corrispondenti ai rispettivi livelli di qualifica.

ART. 14.

(Autorizzazioni per l'effettuazione di lavori subacquei e iperbarici connessi).

1. Tutti i lavori subacquei devono, prima del loro inizio, essere autorizzati dal compartimento marittimo competente per il territorio in cui devono essere svolti e, ove richiesto dalla legge, dai singoli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni e dei permessi necessari.

ART. 15.

(Sanzioni relative alle autorizzazioni).

1. Chiunque effettui lavori subacquei e iperbarici connessi senza l'autorizzazione di cui all'articolo 14 o con l'inosservanza di quanto disposto dalla presente legge e dalle relative norme di attuazione, in particolare in materia di igiene e sicurezza, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

2. Chiunque non esibisca all'autorità marittima competente l'autorizzazione rilasciata dal compartimento marittimo competente ovvero, pur presentando tale autorizzazione, non si attenga a quanto in essa prescritto, decade dal diritto di effettuare il relativo lavoro ed è punito con l'ammenda da 500 a 2.500 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

3. In caso di recidiva del reato le autorità dispongono il sequestro delle attrezzature e degli impianti utilizzati nell'esecuzione dei lavori.

ART. 16.

(Comitato tecnico per le attività subacquee e iperbariche).

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede, con proprio decreto, a istituire il Comitato tecnico per le attività subacquee

e iperbariche, che ha il compito di proporre le norme tecniche relative:

a) alle procedure operative per il lavoro subacqueo;

b) alle procedure operative per il supporto iperbarico alle attività subacquee professionali;

c) alle procedure di emergenza per le attività subacquee e per le connesse attività iperbariche;

d) alla formazione e alla qualificazione professionali;

e) alle attrezzature e agli equipaggiamenti;

f) alla medicina subacquea e iperbarica;

g) alle norme per la sicurezza e l'igiene nei lavori subacquei e nelle attività iperbariche connesse.

2. Il Comitato di cui al comma 1 ha facoltà di avvalersi di esperti di comprovata esperienza, maturata nel settore dei lavori subacquei.

3. Il Comitato di cui al comma 1 ha il compito di analizzare e aggiornare lo stato dell'arte relativo alle attività subacquee e iperbariche professionali, con particolare riferimento alle procedure e alle tecniche più qualificate e accreditate presso le imprese e gli organismi certificatori di rilevanza nazionale e internazionale. Il Comitato assicura che nelle attività di formazione e di qualificazione professionali di coloro che svolgono attività subacquee e iperbariche, ovvero prestano servizi subacquei di carattere ricreativo, sia posta particolare attenzione agli obiettivi della conservazione e della tutela dell'ecosistema marino.

4. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da:

a) due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

c) un rappresentante del Ministero della salute;

d) un rappresentante dell'INAIL;

e) un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

f) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello nazionale;

g) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali delle imprese più rappresentative a livello nazionale.

5. Il Comitato di cui al comma 1 è competente per l'attività degli OTS e degli OTI.

6. All'istituzione e al funzionamento del Comitato di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

7. La durata dell'incarico dei componenti del Comitato di cui al comma 1 è di quattro anni ed è rinnovabile.

8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, adotta, sulla base della proposta del Comitato di cui al comma 1, uno o più decreti contenenti le norme tecniche nelle materie di cui al medesimo comma 1.

ART. 17.

(Assicurazione per infortunio e responsabilità civile per i lavoratori autonomi).

1. L'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il personale dipendente delle imprese di lavoro subacqueo e iper-

barico, gestita dall'INAIL, è esteso anche agli operatori subacquei e iperbarici che svolgono attività lavorativa in forma autonoma.

2. L'attività di cui all'articolo 3, comma 1, svolta in maniera autonoma dagli operatori di cui al comma 1 del presente articolo è, altresì, subordinata alla stipula di una polizza di assicurazione per responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti ai terzi per lo svolgimento di tale attività.

3. Gli estremi aggiornati delle polizze di cui al presente articolo devono essere registrati nel LP.

ART. 18.

(Disposizioni transitorie).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono iscriversi nel registro i lavoratori che dimostrino di avere operato in modo prevalente, per almeno due anni, negli ambiti di attività corrispondenti alle qualifiche con riguardo alle quali deve essere effettuata l'iscrizione, attraverso la presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro e della documentazione da cui risulti il versamento dei contributi previdenziali.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono iscriversi nel registro le imprese che dimostrino, mediante presentazione della documentazione relativa all'adempimento degli obblighi fiscali, di aver operato in modo prevalente, per almeno due anni, nel settore dei lavori subacquei.

3. Al fine di consentire l'adeguamento strutturale e delle procedure operative, le imprese possono continuare a operare in deroga alle disposizioni della presente legge per i dodici mesi successivi alla sua data di entrata in vigore.

4. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le imprese, per poter continuare a operare, devono comunque possedere i requisiti di cui all'articolo 8, comma 2.

CAPO III

ISTRUTTORI SUBACQUEI, GUIDE SUBACQUEE, CENTRI DI IMMERSIONE E DI ADDESTRAMENTO SUBACQUEO, ORGANIZZAZIONI DIDATTICHE SUBACQUEE

ART. 19.

(Definizioni).

1. Per immersione subacquea di tipo ricreativo si intende l'insieme delle attività ecosostenibili, effettuate in mare o in acque interne, da una o più persone e finalizzate all'addestramento, a escursioni subacquee libere o guidate, allo studio dell'ambiente marino e delle sue forme di vita diurna e notturna, all'effettuazione di riprese video e fotografiche, nonché qualunque altra iniziativa riconducibile all'utilizzazione, da parte della persona, del proprio tempo libero. Tali attività, se effettuate con autorespiratore, devono essere svolte solo da persone in possesso di un brevetto subacqueo, rispettando i limiti di profondità, le procedure e gli *standard* operativi stabiliti dall'organizzazione didattica certificante. Sono escluse dalle disposizioni della presente legge le attività subacquee organizzate da federazioni sportive, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e da associazioni e società affiliate ai predetti enti.

2. Per brevetto subacqueo si intende un attestato di addestramento, rilasciato esclusivamente da un istruttore subacqueo ed emesso dall'organizzazione didattica subacquea di cui al comma 7 a cui l'istruttore stesso appartiene, previa frequentazione dei relativi corsi teorico-pratici.

3. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di formazione, i corsi di cui al comma 2, finalizzati al rilascio del brevetto di istruttore e di guida subacquei, possono essere anche impartiti dagli assessorati regionali alla formazione professionale aventi strutture tecniche e didattiche idonee allo scopo, avvalendosi delle organizzazioni formative rispondenti ai re-

quisiti di cui all'articolo 23 e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. È istruttore subacqueo chi, in possesso di corrispondente brevetto, rilasciato dalle organizzazioni didattiche subacquee di cui al comma 7, insegna a persone singole o a gruppi, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le tecniche dell'immersione subacquea a scopo ricreativo, in tutti i suoi livelli e specializzazioni. L'istruttore subacqueo può svolgere anche l'attività di guida subacquea.

5. È guida subacquea chi, in possesso del corrispondente brevetto, anche in modo non esclusivo e non continuativo:

a) assiste l'istruttore subacqueo nell'addestramento di singoli o di gruppi di persone;

b) accompagna in immersione singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto.

6. Sono centri di immersione e di addestramento subacqueo le imprese e le organizzazioni senza scopo di lucro, ai sensi dell'articolo 22, che offrono supporto all'immersione e all'addestramento subacqueo e che hanno la disponibilità di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale.

7. Sono organizzazioni didattiche subacquee, ai sensi dell'articolo 23, le imprese o associazioni, italiane o estere, che hanno come oggetto sociale principale, ancorché non esclusivo, l'attività di formazione per l'addestramento alle immersioni subacquee, dal livello di inizio dell'attività a quello di istruttore subacqueo, nonché la fornitura di materiali didattici e di servizi a istruttori, guide e centri subacquei.

ART. 20.

(Esercizio dell'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea).

1. L'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea può essere svolta, in tutto il territorio nazionale e nel territorio del-

l'Unione europea, nel rispetto della normativa nazionale ed europea:

- a) nell'ambito dei centri di immersione e di addestramento subacquei;
- b) nell'ambito delle organizzazioni senza scopo di lucro;
- c) in modo autonomo.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività le guide e gli istruttori subacquei devono possedere i seguenti requisiti:

- a) maggiore età;
- b) cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati i cittadini di Stati non membri dell'Unione europea che siano in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato in conformità alle previsioni della disciplina nazionale in materia di immigrazione;
- c) godimento dei diritti civili e politici, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
- d) diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione o titoli equipollenti se conseguiti all'estero;
- e) brevetto di istruttore subacqueo o di guida subacquea rilasciato, al termine di un apposito corso e previo superamento del relativo esame teorico e pratico, esclusivamente da un'organizzazione didattica subacquea iscritta nell'elenco nazionale di cui all'articolo 23;
- f) copertura assicurativa individuale mediante polizza di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte; sono valide a tale fine anche le polizze cumulative stipulate dal centro di immersione o dalle associazioni od organizzazioni nel quale la guida subacquea o l'istruttore subacqueo esercita la propria attività, purché sia provato il rapporto di collaborazione;
- g) copertura assicurativa per rischi derivanti a dipendenti e a collaboratori che svolgano attività di guida subacquea o di istruttore subacqueo, in relazione a incidenti connessi alle attività svolte;

h) idoneità medica secondo quanto richiesto dall'agenzia o dalla federazione certificante, riconosciuta dal CONI o convenzionata con un'organizzazione riconosciuta dal CONI, la cui attestazione deve essere conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di tutela dell'attività sportiva agonistica.

ART. 21.

(Esercizio dell'attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo).

1. L'apertura e l'esercizio dell'attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a)* iscrizione presso la CCIAA;
- b)* titolarità di partita IVA;
- c)* disponibilità di una sede per lo svolgimento delle attività teoriche;
- d)* disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative dell'Unione europea, ove previste, e in perfetto stato di funzionamento;
- e)* disponibilità di attrezzature di primo soccorso, con caratteristiche conformi alle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché di personale addestrato al primo soccorso. A tale fine, i corsi in materia di sicurezza e di pronto soccorso, effettuati dalle organizzazioni didattiche subacquee iscritte nell'elenco nazionale di cui all'articolo 23, sono ritenuti validi ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;
- f)* copertura assicurativa di cui all'articolo 20, comma 2, lettera *g*).

2. I centri di immersione e di addestramento subacqueo, nell'esercizio della propria attività, devono avvalersi di guide e di istruttori in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 2.

ART. 22.

(Organizzazioni senza scopo di lucro).

1. Ai fini dell'esercizio delle attività di cui alla presente legge le organizzazioni senza scopo di lucro devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) atto costitutivo registrato e statuto;
- b) codice fiscale;
- c) disponibilità di una sede per lo svolgimento delle attività teoriche;
- d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative dell'Unione europea, ove previste, e in perfetto stato di funzionamento;
- e) disponibilità di attrezzature di primo soccorso, con caratteristiche conformi alle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché di personale addestrato al primo soccorso, prevedendo, a tale fine, che i corsi in materia di sicurezza e di pronto soccorso, effettuati dalle organizzazioni didattiche subacquee iscritte nell'elenco nazionale di cui all'articolo 23, sono ritenuti validi ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;
- f) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per rischi derivanti a dipendenti, collaboratori, persone e cose, in relazione a incidenti connessi alle attività svolte.

ART. 23.

(Elenco nazionale delle organizzazioni didattiche delle attività subacquee per il settore ricreativo).

1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito l'elenco nazionale delle organizzazioni didattiche che si dedicano all'addestramento delle attività subacquee per il settore ricreativo, di seguito denominato «elenco nazionale». Alle organizzazioni didattiche iscritte nell'elenco

nazionale è attribuito il compito di organizzare tale addestramento, direttamente oppure attraverso i propri istruttori, nonché di rilasciare l'attestato previsto dall'articolo 19, comma 2.

2. I brevetti delle organizzazioni didattiche, certificate ai sensi del comma 3, sono accettati come crediti formativi o punteggi ai fini della definizione delle graduatorie di titoli per l'iscrizione ai corsi professionali di OTS, definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e come prerequisito, ove necessario, per incarichi e arruolamenti nell'ambito dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie e penitenziarie e delle istituzioni museali. I punteggi di credito o di merito sono stabiliti dalle singole amministrazioni a cui il richiedente fa riferimento.

3. Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco nazionale le organizzazioni didattiche operanti nel territorio nazionale, certificate EN 14153 e 14413 o ISO 24801 e 24802. Le organizzazioni non in possesso delle certificazioni di cui al periodo precedente, qualora dispongano di *standard* a esse conformi, possono comunque chiedere l'iscrizione nell'elenco nazionale sulla base di una autocertificazione, che attesti la loro conformità alle normative generali dettate dagli enti certificatori. Nel caso di cui al periodo precedente, le organizzazioni devono comunque conseguire la certificazione EN o ISO entro due anni dalla data di presentazione dell'autocertificazione.

4. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco nazionale, le organizzazioni didattiche devono presentare una domanda corredata della seguente documentazione:

a) nel caso di organizzazioni nazionali o estere operanti come imprese, certificato di iscrizione alla competente CCIAA o certificato di attribuzione della partita IVA;

b) nel caso di organizzazioni operanti come organizzazioni senza scopo di lucro, copia dell'atto costitutivo e dello statuto registrati, del certificato di attribuzione di codice fiscale e, nel caso ne sia stata richiesta l'apertura, del certificato di attribuzione della partita IVA;

c) nel caso di organizzazioni estere, che operano attraverso imprese concessionarie del marchio, o come sedi nazionali di società o associazioni, copia degli accordi internazionali di rappresentanza sottoscritti, oppure autorizzazione rilasciata dalla sede centrale internazionale all'utilizzo del marchio e del sistema di insegnamento, o certificato di iscrizione alla competente CCIAA, se operanti come imprese, o certificato di attribuzione della partita IVA;

d) copia degli *standard* didattici di riferimento;

e) dettagliato elenco dei sussidi didattici utilizzati per la formazione, manuali, audiovisivi e altri eventuali supporti. Per le organizzazioni internazionali i sussidi didattici devono essere prodotti in lingua italiana.

5. All'istituzione e al funzionamento dell'elenco nazionale si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 24.

(Uso delle denominazioni).

1. La denominazione di «centro di immersione e di addestramento subacqueo» è riservata alle imprese e alle organizzazioni senza scopo di lucro in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.

2. Ogni centro di immersione e di addestramento subacqueo ha diritto all'uso esclusivo del proprio nome.

ART. 25.

(Attrezzature).

1. Le attrezzature, gli equipaggiamenti collettivi e individuali, le apparecchiature complementari usate, o pronte a essere usate, nell'attività subacquea, compresi gli

impianti per la ricarica dell'aria compressa e delle altre miscele respiratorie, devono essere costruiti, collaudati e utilizzati secondo le prescrizioni legislative vigenti.

2. I soggetti che svolgono le attività di cui agli articoli 20 e 21 hanno l'obbligo di tenere un registro delle attrezzature e degli equipaggiamenti di loro proprietà, nel quale devono essere annotati tutti i dati attinenti al collaudo e alla manutenzione degli stessi.

3. In caso di omessa tenuta del registro di cui al comma 2, o di inefficienza delle attrezzature o degli impianti usati per l'attività subacquea, la capitaneria di porto o la direzione provinciale del lavoro possono procedere, in base alla gravità delle omissioni o delle inefficienze rilevate, alla temporanea sospensione dell'attività e al sequestro delle attrezzature.

ART. 26.

(Disposizioni finali).

1. Per ottenere l'iscrizione nell'elenco nazionale le organizzazioni didattiche in possesso delle caratteristiche necessarie e già operanti nel territorio devono presentare la documentazione per l'iscrizione entro sei mesi dalla costituzione dell'elenco stesso. Sono sempre possibili nuove iscrizioni per organizzazioni che abbiano raggiunto successivamente le caratteristiche necessarie per l'iscrizione.

